REGOLAMENTO (CE) N. 53/1999 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1998

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle Færøer

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo danese ed il governo locale delle Færøer [2], dall'altro, le due parti si sono consultate sui reciproci diritti di pesca per il 1999;

considerando che, in seguito a tali consultazioni, le due parti hanno raggiunto un'intesa per il 1999 concernente l'assegnazione di alcuni contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca delle Færøer;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle possibilità di cattura disponibili, sarebbe opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [3];

considerando che non erano state concordate con le Færøer condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti, in base alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio [4];

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 1º gennaio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro dal 1º gennaio al 31 dicembre 1999 nelle acque soggette alla giurisdizione delle Færøer, nel quadro dell'accordo sui diritti reciproci di pesca nel 1999 tra la Comunità e le Isole Færøer, sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

Articolo 2

I contingenti di pesca indicati nell'allegato non sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. MOLTERER

[1] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

[2] GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.

[3] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/97 (GU L 304 del 7.11.1997, pag. 1).

[4] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

ALLEGATO

Ripartizione, per il 1999, dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque delle Færøer, di cui all'articolo 1

(in tonnellate di pesce vivo)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Merluzzo bianco, eglefino	Vb 1	500	Francia	60
			Germania	10
			Regno Unito	430
Merluzzo carbonaro	Vb	2 500	Belgio	50
			Francia	1 510
			Germania	310
			Paesi Bassi	50
			Regno Unito	580
Scorfano di Norvegia	Vb	7 000	Belgio	50
			Francia	435
			Germania	6 440
			Regno Unito	75
Molva azzurra, molva	Vb	3 600 (1)	Francia	2 340
			Germania	1 055
			Regno Unito	205
Melù	Vb	25 000	Danimarca	11 000
			Francia, Germania, Paesi Bassi	3 000
			Regno Unito	11 000
Pleuronettiformi	Vb	1 000 (2)	Francia	140
			Germania	180
			Regno Unito	680
Sgombro	Vb	3 890	Danimarca	3 890
Altre specie	Vb	760 (3)	Francia	275
			Germania	305
			Regno Unito	180

(1) Le catture accessorie di granatieri e pesci sciabola sono imputate al contingente in questione.
(2) Ippoglosso nero incluso.
(3) Esclusi gli stock ittici privi di valore commerciale.